

strade di Sardegna, di cui abbiamo or ora udito il rapporto. L'importanza e la necessità che ella ha di questi lavori basta per rendere giustificata l'istanza che io faccio perchè la Camera acconsenta a dichiarare d'urgenza questo progetto di legge.

(La Camera dichiara l'urgenza.)

**RELAZIONE DI PETIZIONI.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno porta relazioni di petizioni.

**PICCON, relatore.** Petizione 1212. Longo Antonio e Franchino Giuseppe, residenti in Aosta, impresari di costruzioni di opere pubbliche rappresentano :

Che dietro ad un progetto dell'architetto Gaio, avente per oggetto alcune riparazioni del fiume Dora Baltea attorno agli argini denominati *Clou neuf* e *Curtas*, si attivò dall'intendenza di Aosta una pratica diretta a far concorrere i proprietari latitanti alla spesa di quelle riparazioni in conformità del regolamento annesso alle regie patenti del 29 maggio 1817.

Quel progetto essendo stato approvato dal Consiglio permanente d'acque e strade nel mese di maggio del 1845, si pubblicarono i capitoli di appalto di quella opera, ed apertisi gl'incanti i medesimi andarono deserti per difetto di oblatori.

Il Longo fece allora l'offerta di eseguire le opere portate dal progetto alle condizioni designate nei capitoli di appalto, con qualche modificazione in ciò che riguardava l'articolo relativo al pagamento.

L'intendente convocò avanti di sé un notevole numero di proprietari interessati all'esecuzione di quelle opere, i quali con verbale del 16 di quel mese accettarono quell'offerta, semprechè in un nuovo incanto da aver luogo non venisse fatto miglior partito.

L'intendente trasmise quella offerta del Longo al sindaco di Aosta, incaricandolo di sottometterla al Consiglio raddoppiato, il quale fu di avviso che non si dovesse accettare.

Essendosi trasmessi allora tutti i ricapiti all'intendente generale d'Ivrea, il medesimo dichiarò accettabile l'offerta Longo, e prescrisse un nuovo incanto da seguire dinanzi l'ufficio d'intendenza di Aosta.

Pubblicaronsi i bandi, e l'incanto seguì il 5 giugno a favore di Giuseppe Franchino per lire 13,000.

Essendosi fatta una duplice opposizione contro il seguito incanto, il signor intendente generale d'Ivrea ordinò una nuova pubblicazione per l'aumento della sesta o mezza sesta. Ma questo non avendo avuto luogo, l'intendenza di Aosta considerò come definitivo l'incanto a favore del Franchino, e questi avendo dichiarato di avere per socio il Longo, sotto l'11 giugno si addivenne all'opportuno atto di sottomissione.

Uno de' capitoli di appalto portando l'obbligazione di por termine ai lavori con tutto aprile 1846, i petenti misero tosto mano ai lavori preparatorii e poscia alle riparazioni.

In ottobre il direttore di que' lavori loro chiede l'ordine di sospenderli. Mentre essi aspettavano altro ordine per ripigliare i lavori stessi, venne loro intimato un decreto dell'intendente col quale venne loro ingiunto di sospendere ogni opera e di cessare da ogni lavoro.

I petenti azionarono allora la città d'Aosta dinanzi al Consiglio d'intendenza d'Ivrea, ad oggetto di far dichiarare risolto il contratto di appalto in conformità del disposto dell'articolo 1817 del Codice civile, e tenuta la città al risarcimento dei danni sofferti e delle perdite fatte per causa dell'appalto medesimo.

Avendo la città opposto di non essere tenuta a deliberare nel merito a motivo che dessa non rappresentasse gl'individui del comune interessati a quelle riparazioni, e non avesse alcunamente contrattato co'petenti, il Consiglio d'intendenza con sentenza del 24 gennaio 1848 l'assolvette dall'osservanza del giudizio.

I petenti si rivolsero allora contro i particolari intervenuti al verbale del 16 maggio 1845 col quale era stata accettata l'offerta del Longo, e li azionarono dinanzi allo stesso Consiglio d'intendenza d'Ivrea per ottenerli condannati al risarcimento de'danni sofferti ed al rimborso dell'utile perduto.

I particolari opposero di non essere obbligati, a motivo che non vi fosse stato consorzio legalmente stabilito, e che d'altronde si fossero variate le condizioni sotto le quali essi avevano accettata l'offerta del Longo.

Ed essendosi anche elevato il dubbio sulla competenza del Consiglio, il medesimo, sulla considerazione che non si trattasse di giudicare sulle opere appaltate, ma bensì sulla sussistenza dell'obbligazione nascente dal verbale di accettazione del 16 maggio 1845, il quale, in difetto di regolare consorzio, non potesse riguardarsi come atto amministrativo, si dichiarò incompetente con sentenza 16 maggio 1849.

I petenti soggiungono che, stante il difetto di un regolare consorzio, le istanze ch'essi fossero per fare dinanzi ad altri tribunali, sia contro la città d'Aosta che contro i particolari intervenuti all'atto di accettazione 16 maggio 1845, non potrebbero avere che un effetto sfavorevole.

Sostengono che la posizione in cui si trovano di non poter farsi rimborsare de'gravi danni sofferti proviene sia dall'intendente di Aosta, il quale fece pubblicare il bando e seguire gl'incanti senza aver prima procurato che si stabilisse regolarmente il consorzio, sia dall'intendente generale d'Ivrea, il quale dichiarò accettabile l'offerta del Longo, ordinò l'apertura di altro incanto sulle basi di essa, ed approvò il deliberamento, malgrado le opposizioni fatte al medesimo.

Sostengono altresì che ove l'intendente generale d'Ivrea avesse agito dietro alle istruzioni dell'autorità superiore, questa stessa autorità sarebbe causa de'danni da essi sofferti.

In vista di ciò tutto essi chiedono: che il Parlamento ordini un'inchiesta sul modo in cui fu istituita e condotta quella pratica, sui motivi per cui, non ostante il difetto di regolare consorzio, sia stata esposta agli'incanti quell'opera pubblica, aggiudicata quindi ed attivata, e sovra ogni altra cosa che si riferisca a quel misterioso affare, con far mettere a disposizione della nominanda Commissione ogni carta e documento relativo a quella pratica; e quindi ordinare a suo tempo che si diano le opportune disposizioni affinchè venga, da chi e come di dovere, loro rimborsata ogni spesa, e risarcito ogni danno incontrato nel seguire la fede di un pubblico ufficio, e non abbiano essi più a lamentare di essere vittime di un intrigo il più indegno, ordito e consumato mercè l'abuso della più inviolabile fra le autorità.

La Commissione, considerando che sebbene risulti che il Consiglio d'intendenza d'Ivrea siasi dichiarato incompetente nella causa dei petenti mossa contro i particolari intervenuti all'atto del 16 maggio 1845, ciò non vuol dire che non possano in un giudizio istituito dinanzi al tribunale competente ottenere giustizia; che del resto la Camera non essendo rivestita del potere giudiziario non potrebbe neppure prendere veruna misura, vi propone l'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Petizione 1700. Il prete Erasmo Carani chiede che si faccia chiudere una piccola chiesa situata nelle vicinanze della città d'Acqui, sotto il titolo della *Madonna della Neve*, per ovviare